

# Esami di qualifica IeFP 2014/15

## Scheda di lettura:

### Ammissione degli allievi frequentanti, all'esame

#### AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI FREQUENTANTI, ALL'ESAME CONCLUSIVO

	Norma, atto o documento	Ammissione degli allievi frequentanti all'esame conclusivo
<b>Accordo Conferenza Regioni</b>	"Accordo fra le Regioni e le Province Autonome e di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" Atto 14/021/CR08/C9 del 20/02/2014	1) frequenza minima dei tre quarti del monte ore; 2) formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP. Per gli istituti professionali statali tale formalizzazione deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato
<b>ABRUZZO</b>	D.G.R. 251 del 7/4/2014, Pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 maggio 2014, n. 18.	Costituiscono requisiti minimi di ammissione: a) il raggiungimento almeno al livello minimo di tutti gli SFM (Standard Formativi Minimi) delle competenze sia culturali di base, sia tecnico professionali di cui alla specifica Figura/indirizzo di Figura della Qualifica Professionale. b) la frequenza del 75% della quota di 1.056 ore dell'ultima annualità del percorso cui l'allievo risulta iscritto. Sono previste deroghe motivate all'obbligo di frequenza del 75%. L'ammissione è deliberata in sede di apposito scrutinio finale del gruppo classe, formalmente distinto da quello di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale per il quale valgono le specifiche disposizioni di cui al D.P.R. n. 122/2009. Le decisioni assunte ai fini dell'ammissione all'esame di IeFP sono formalizzate tramite compilazione della scheda di cui al sub-allegato A.1) ed apposita verbalizzazione da cui risulti il raggiungimento di tutte le competenze degli standard minimi da parte di ogni candidato, indipendentemente dai diversi ambiti disciplinari di acquisizione. I criteri ed i parametri di valutazione e certificazione dei livelli di competenza degli SFM sono autonomamente stabiliti e formalizzati dai Consigli dei docenti formatori dei gruppi classe, con ricorso anche alla modalità dei punteggi su scala decimale.
<b>BASILICATA</b>	D.G.R. 420 del 8/4/2014, Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° maggio 2014, n. 15.	Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che hanno frequentato il 75% del monte ore complessivo previsto dal percorso. È, inoltre, necessaria una formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard delle Figure nazionali, ovvero delle Qualificazioni del Reg. reg.Q, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti/formatori del percorso. Per quanto riguarda l'attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, tale formalizzazione deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato.  Sono previste deroghe motivate.
<b>CALABRIA</b>	D.G.R. 67 del 28/02/2011 Pubblicata nel B.U. Calabria 1° aprile 2011, n. 6	
<b>CAMPANIA</b>	Decreto Dirigenziale n. 18 del 21/01/2014 Pubblicato	Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento, almeno al livello basa,

**Esami di qualifica IeFP 2014/15**  
**Scheda di lettura:**  
**Ammissione degli allievi frequentanti, all'esame**

	<b>Norma, atto o documento</b>	<b>Ammissione degli allievi frequentanti all'esame conclusivo</b>
	nel B.U. Campania 27 gennaio 2014	relativi alla Qualifica Professionale e che abbiano frequentato un numero di ore non inferiore al 75% dell'orario annuale personalizzato. Sono previste deroghe motivate
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	DGR 739 del 10 giugno 2013 Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 giugno 2013, n. 168	Possono accedere all'Accertamento tramite Esame: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le persone a cui siano state certificate (con "Certificati di Competenze") le capacità e conoscenze di ciascuna Unità di Competenza della Qualifica di riferimento;</li> <li>- le persone a cui sia stata formalizzata (con Scheda Capacità e Conoscenze) una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze di ciascuna Unità di Competenza della Qualifica oggetto di verifica o per le quali sia stata esplicitata nel "Documento di valutazione delle evidenze" la positiva correlazione tra evidenze prodotte e una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze oggetto di valutazione;</li> <li>- le persone a cui siano state certificate (con Certificati di Competenza) le capacità e conoscenze relative a singole Unità di Competenza di una Qualifica e alle quali sia stata formalizzata una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze delle rimanenti Unità di Competenza.</li> </ul>
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	DGR n.1453 del 23 agosto 2013	Per l'ammissione all'esame l'allievo deve soddisfare tutti i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aver frequentato almeno il 75% della durata dell'ultima annualità al netto degli esami finali;</li> <li>- aver ottenuto un punteggio sufficiente nel comportamento;</li> <li>- aver ottenuto un punteggio minimo per l'ammissione pari a 30.</li> </ul> Sono previste deroghe
<b>LAZIO</b>	DGR 225 del 29/04/2014	Nelle I.F. l'ammissione alle prove di esame avverrà con le procedure adottate negli anni precedenti. Nelle Istituti Professionali il consiglio di classe procederà ad una doppia valutazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ammissione all'anno successivo nella I.S.</li> <li>- ammissione alle prove di esame di qualifica.</li> </ul>
<b>LIGURIA</b>	Decreto n. 436 del 26 febbraio 2014	Possono essere ammessi alle prove finali gli allievi che concludono il percorso formativo con un punteggio di ammissione di almeno 30 punti su 50 e che abbiano frequentato un numero di ore non inferiore al 75 per cento delle ore totali dell'annualità in corso, salvo eccezioni motivate e documentate dall'équipe dei docenti. Gli allievi devono presentare domanda di iscrizione all'esame di Qualifica (Allegato 1) e domanda di iscrizione all'esame per il rilascio della certificazione delle competenze (Allegato 2) presso l'Istituzione Scolastica. Inoltre, per ogni allievo, l'équipe dei docenti attesta il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dal corso compilando la scheda di presentazione del candidato (Allegato 3).
<b>LOMBARDIA</b>	D. Dirig. reg. 14 aprile 2014, n. 3225 pubblicato nel B.U. Lombardia 18 aprile 2014, n.	Alle prove finali possono essere ammessi solo gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento di cui agli Obiettivi Specifici di Apprendimento (O.S.A.) di Qualifica e

**Esami di qualifica IeFP 2014/15**  
**Scheda di lettura:**  
**Ammissione degli allievi frequentanti, all'esame**

	<b>Norma, atto o documento</b>	<b>Ammissione degli allievi frequentanti all'esame conclusivo</b>
	16	Diploma Professionale di cui all'allegato A) della DDG 9798/11 per l'ambito delle competenze di base e alla DDG n. 1544/2010 e n. 9136/2010 per l'ambito delle competenze tecnico professionali, nonché concluso il percorso, con frequenza di almeno il 75% della durata complessiva dell'ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi. Sono previste deroghe
<b>MARCHE</b>	DGR 499 del 28 aprile 2014 Pubblicata nel B.U. Marche 16 maggio 2014, n. 47	Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 226/2005, relativi alla Qualifica Professionale. Per i percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, tale formalizzazione deve costituire un atto specifico ulteriore e distinto dalle scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato. Gli allievi inoltre debbono avere rispettato il requisito della frequenza minima dei tre quarti del monte ore annuale. Sono previste deroghe.
<b>MOLISE</b>	D.G.R. 16 maggio 2012, n. 311 Pubblicata nel B.U. Molise 16 giugno 2012, n. 15, S.O. n. 2  N.B. In base ai dati forniti dal portale "Scuola in chiaro" nessuna istituzione scolastica statale sarebbe coinvolta nei percorsi sussidiari di IeFP	
<b>PIEMONTE</b>	DD 58 del 7 febbraio 2012 DGR 31-2441 del 27 luglio 2011 Allegato H alla DGR 152-3672 del 2 agosto 2006,	Sono ammessi all'esame finale di qualifica gli allievi che abbiano frequentato il numero minimo delle lezioni previste dalla normativa di riferimento. Per l'ammissione agli esami finali, l'agenzia formativa deve effettuare uno scrutinio al fine di formalizzare le ore di assenza e assegnare i crediti valutativi. A fronte di un credito valutativo pari a zero, il candidato non è ammesso all'esame. Non è ammesso il candidato che non abbia superato la soglia del credito valutativo. E' facoltà del collegio docenti non ammettere l'allievo all'esame in caso di gravi e documentate ragioni comunicate per iscritto al candidato durante il corso e comunque prima dello scrutinio finale. Il calcolo delle ore di frequenza deve essere effettuato sul monte ore approvato senza considerare le ore d'esame. Il conteggio delle ore di frequenza ai fini dell'ammissione all'esame deve essere effettuato sul monte ore dell'ultima annualità (escluse le ore d'esame).
<b>PUGLIA</b>	DGR 145 del 13 febbraio 2014 pubblicata sul B.U. della Regione Puglia n. 30	Alle prove finali d'esame potranno essere ammessi gli allievi che hanno concluso il percorso formativo con la frequenza di almeno il 75% della durata complessiva del percorso triennale

**Esami di qualifica IeFP 2014/15**  
**Scheda di lettura:**  
**Ammissione degli allievi frequentanti, all'esame**

	<b>Norma, atto o documento</b>	<b>Ammissione degli allievi frequentanti all'esame conclusivo</b>
	del 4 marzo 2014	raggiunto. Il calcolo delle assenze e delle presenze del triennio potrà essere verificato ed accertato dai registri di presenza del triennio (anche on line) o dalle pagelle delle annualità precedenti. Nello scrutinio di ammissione agli esami del candidato, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto ed il grado di preparazione, il Consiglio di classe deve tener conto, in maniera globale, degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum, dalle attività laboratoriali, dalle prove di ammissione. Il Consiglio di classe predispone le prove che consistono in questionari a scelta multipla/soluzione di problemi/studio del caso, distribuendo il peso secondo l'autonomia scolastica e presentando il verbale dell'ammissione dei candidati al Presidente della commissione.
<b>SARDEGNA</b>	Determinazione 14086/1531 del 4 aprile 2014	Oltre al rispetto del requisito della frequenza minima dei tre quarti del monte ore (75%), è necessaria anche una formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.lgs. 226/2005), sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'art. 19 del D.lgs. 226/2005;
<b>SICILIA</b>	DGR 231 del 13 settembre 2011 "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale."	L'ammissione è deliberata a seguito della verifica dei seguenti elementi: - frequenza di un numero di ore minimo pari al 75% del monte ore annuale di attività formative, fatte salve eventuali deroghe per gravi e comprovati motivi deliberate dal Collegio dei Docenti/Formatori e comunque non superiori al 10% del limite massimo consentito; - insussistenza di eventuali insufficienze gravi; - possesso della media di 6/10 nel profitto e nella valutazione del comportamento. Il candidato è ammesso agli esami se riporta una valutazione minima di 60/100.
<b>TOSCANA</b>	D. Dirig. reg. 22 maggio 2014, n. 2137 Pubblicato nel B.U. Toscana 11 giugno 2014, n. 23, parte seconda.	L'ammissione all'esame finale è subordinata ai seguenti requisiti: 1. percentuale minima di frequenza delle ore del percorso; 2. percentuale minima di punteggio relativo alla valutazione intermedia del percorso.  In particolare: 1. L'ammissione all'esame finale è subordinata al raggiungimento, per ogni allievo, della percentuale minima del 75% di presenza alle attività formative annuali (come previsto dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 226/2005) e del minimo 50% di presenza alle attività di stage/tirocinio (o attività nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per i minori di 16 anni), come previsto dalla Delib.G.R. n. 532/2009 e s.m.i. 2. L'ammissione all'esame finale è, inoltre, subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo relativo alla valutazione intermedia del percorso, espresso in centesimi, che deve essere di almeno 60/100. Il punteggio minimo è dato dalla

**Esami di qualifica IeFP 2014/15**  
**Scheda di lettura:**  
**Ammissione degli allievi frequentanti, all'esame**

	Norma, atto o documento	Ammissione degli allievi frequentanti all'esame conclusivo
		<p>media aritmetica delle tre valutazioni riferite a: valutazione andamento del percorso; valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage) e valutazione UF Stage.</p> <p>In casi eccezionali, e debitamente motivati dal Consiglio dei docenti, un allievo può essere ammesso all'esame anche con un punteggio inferiore al 60/100 sulla valutazione intermedia del percorso. In tale caso, è necessario documentare le motivazioni e presentarle, quale documentazione agli atti, alla Commissione di esame. In tale caso il punteggio comunque attribuito sarà considerato valido ai fini del peso dello stesso sulla valutazione finale dell'esame.</p>
<b>UMBRIA</b>	<p>Delib.G.R. 3 marzo 2014, n. 200  Pubblicata nel B.U. Umbria 2 aprile 2014, n. 16.</p> <p>Determina 2635/14  (modulistica)</p>	<p>L'ammissione all'esame di qualifica è definita dal competente organo dell'Istituzione Formativa sulla base:</p> <p>a) dell'accertamento del requisito della frequenza minima del 75% della durata del percorso triennale, assumendo ai fini della determinazione la frequenza effettiva maturata nella annualità conclusiva (terzo anno);</p> <p>b) dell'esito analitico della formalizzazione degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi di IeFP (art. 18 del D.Lgs. 226/2005), intesa, nel caso di percorsi svolti presso gli IPS, come atto ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato, riferita alle competenze di base, alle competenze tecnico-professionali ed al comportamento.</p> <p>Possono essere altresì ammessi allievi:</p> <p>a) che concludono il percorso formativo con un punteggio complessivo di ammissione fino a 20 punti su 100, relative alle competenze di base e tecnico professionali: in caso di punteggio pari a 0 l'allievo non è ammesso all'esame;</p> <p>b) che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche e documentate motivazioni (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, etc.), hanno raggiunto, a giudizio dell'équipe dei docenti/formatori della classe, tutti gli esiti di apprendimento previsti;</p> <p>c) che hanno frequentato regolarmente, nell'anno formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove, a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento.</p>
<b>VENETO</b>	<p>Decreto 123 del 18/02/2014 (riassuntive delle Linee Guida approvate con DGR 646/2012 e del vademecum approvato con DD 910/2013)</p> <p>DDR 1110 del 23 dicembre 2013</p>	<p>Per l'ammissione alle prove d'esame è necessario aver frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo (vd. art. 20 comma 2 del D. Lgs. 226/2005) e aver raggiunto un punteggio nel giudizio di ammissione di almeno 50/100.</p>